



**COMUNE DI PESCARA**

## **Regolamento generale delle entrate di natura tributaria**

( Deliberazione del Consiglio Comunale n.91 del 01-06-07 )

<b>REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA</b>
--

<b>TITOLO - I</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>
-------------------	------------------------------

<b>CAPO - I</b>	<b>PRINCIPI GENERALI</b>
-----------------	--------------------------

ARTICOLO	1	FINALITA' E OGGETTO
ARTICOLO	2	AMBITO DI APPLICAZIONE
ARTICOLO	3	DEFINIZIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE
ARTICOLO	4	TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
ARTICOLO	5	SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
ARTICOLO	6	COMPETENZA CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA COMUNALE
ARTICOLO	7	PERSISTENZA ALIQUOTE E DETRAZIONI

<b>CAPO - II</b>	<b>RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI</b>
------------------	------------------------------------

ARTICOLO	8	RAPPORTI TRIBUTARI
ARTICOLO	9	DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO
ARTICOLO	10	PUBBLICITA' DEGLI ATTI
ARTICOLO	11	CONTRADDITTORIO
ARTICOLO	12	RAPPORTI CON ALTRI UFFICI ED ENTI PUBBLICI O PRIVATI

<b>CAPO - III</b>	<b>NOTIFICHE</b>
-------------------	------------------

ARTICOLO	13	MODALITA' DI NOTIFICAZIONE
ARTICOLO	14	RIPETIBILITA' SPESE DI NOTIFICA
ARTICOLO	15	MESSI NOTIFICATORI COMUNALI

<b>TITOLO - II</b>	<b>GESTIONE</b>
--------------------	-----------------

<b>CAPO - I</b>	<b>PRINCIPI GENERALI</b>
-----------------	--------------------------

ARTICOLO	16	FORME DI GESTIONE
ARTICOLO	17	IL RESPONSABILE DEL TRIBUTO
ARTICOLO	18	L'UFFICIALE DEI TRIBUTI

<b>CAPO - II</b>	<b>DICHIARAZIONI</b>
------------------	----------------------

ARTICOLO	19	DICHIARAZIONI TRIBUTARIE
----------	----	--------------------------

<b>CAPO - III</b>	<b>CONTROLLI E ACCERTAMENTI</b>
-------------------	---------------------------------

ARTICOLO	20	ATTIVITA' DI CONTROLLO
ARTICOLO	21	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO
ARTICOLO	22	SISTEMA ANTI EVASIONE (S.A.E.)

<b>CAPO - IV</b>	<b>ADESIONI SPONTANEE</b>
------------------	---------------------------

ARTICOLO	23	ADESIONE FORMALE
ARTICOLO	24	RAVVEDIMENTO OPEROSO

<b>CAPO - V</b>	<b>ACCERTAMENTO CON ADESIONE</b>
-----------------	----------------------------------

<b>ARTICOLO</b>	<b>25</b>	<b>FINALITA' ED OGGETTO</b>
<b>ARTICOLO</b>	<b>26</b>	<b>AMBITO DI APPLICAZIONE E ATTIVAZIONE DELL'ISTITUTO</b>
<b>ARTICOLO</b>	<b>27</b>	<b>PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO</b>
<b>ARTICOLO</b>	<b>28</b>	<b>PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE</b>
<b>ARTICOLO</b>	<b>29</b>	<b>EFFETTI DELL'INVITO A PRESENTARSI</b>
<b>ARTICOLO</b>	<b>30</b>	<b>VERBALE DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE</b>
<b>ARTICOLO</b>	<b>31</b>	<b>VERSAMENTO SOMME DOVUTE E PERFEZIONAMENTO DEFINIZIONE</b>
<b>ARTICOLO</b>	<b>32</b>	<b>EFFETTI DELLA DEFINIZIONE</b>
<b>ARTICOLO</b>	<b>33</b>	<b>RIDUZIONE DELLE SANZIONI PER ACCERTAMENTO CON ADESIONE</b>

<b>CAPO - VI</b>	<b>SANZIONI</b>
------------------	-----------------

<b>ARTICOLO</b>	<b>34</b>	<b>PRINCIPI GENERALI</b>
<b>ARTICOLO</b>	<b>35</b>	<b>CAUSE DI NON SANZIONABILITA'</b>
<b>ARTICOLO</b>	<b>36</b>	<b>CONTESTAZIONE, IRROGAZIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI</b>

<b>CAPO - VII</b>	<b>PAGAMENTI</b>
-------------------	------------------

<b>ARTICOLO</b>	<b>37</b>	<b>ACCOLLO</b>
<b>ARTICOLO</b>	<b>38</b>	<b>DEVOLUZIONE</b>
<b>ARTICOLO</b>	<b>39</b>	<b>COMPENSAZIONE</b>
<b>ARTICOLO</b>	<b>40</b>	<b>DILAZIONI DI PAGAMENTO</b>
<b>ARTICOLO</b>	<b>41</b>	<b>RIMBORSI</b>

<b>CAPO - VIII</b>	<b>RISCOSSIONE</b>
--------------------	--------------------

<b>ARTICOLO</b>	<b>42</b>	<b>PRINCIPI GENERALI</b>
-----------------	-----------	--------------------------

<b>CAPO - IX</b>	<b>AGEVOLAZIONI</b>
------------------	---------------------

<b>ARTICOLO</b>	<b>43</b>	<b>PRINCIPI GENERALI</b>
-----------------	-----------	--------------------------

<b>TITOLO - III</b>	<b>TUTELA DEL CONTRIBUENTE</b>
---------------------	--------------------------------

<b>CAPO - I</b>	<b>TUTELA PREGIUDIZIARIA</b>
-----------------	------------------------------

<b>ARTICOLO</b>	<b>44</b>	<b>AUTOTUTELA</b>
<b>ARTICOLO</b>	<b>45</b>	<b>INTERPELLO</b>
<b>ARTICOLO</b>	<b>46</b>	<b>STATUTO DEL CONTRIBUENTE</b>
<b>ARTICOLO</b>	<b>47</b>	<b>TUTELA DELLA PRIVACY</b>

<b>CAPO - II</b>	<b>TUTELA GIUDIZIARIA</b>
------------------	---------------------------

<b>ARTICOLO</b>	<b>48</b>	<b>CONTENZIOSO TRIBUTARIO</b>
<b>ARTICOLO</b>	<b>49</b>	<b>NORME FINALI E TRANSITORIE</b>

	<b>GLOSSARIO</b>
--	------------------

# REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA

## TITOLO - I DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO - I PRINCIPI GENERALI

#### ARTICOLO 1 FINALITA' E OGGETTO

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 52, D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472, della Legge 27/07/2000 n. 212, delle disposizioni del testo unico enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, della L. 27/12/2006 n. 296 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Costituisce principio fondamentale l'intangibilità del gettito tributario, che non può essere diminuito o modificato se non in virtù dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale delle entrate comunali, anche istituite ed applicate dal Comune, aventi natura tributaria per assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità, correttezza, imparzialità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti.

#### ARTICOLO 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'accertamento con rettifica e l'accertamento d'ufficio, la riscossione, il rimborso e ogni altra attività di gestione, definizione, controllo, o pagamento delle entrate tributarie, extratributarie e paratributarie, anche istituite ed applicate dal Comune.

Ai fini dell'individuazione e della definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.

#### ARTICOLO 3 DEFINIZIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE

Costituiscono entrate tributarie comunali, le entrate derivanti da imposte e tasse, che per legge, in attuazione della riserva dell'articolo 23 della Costituzione, o per diretta istituzione, sono di pertinenza del Comune, che agisce quale soggetto attivo nelle varie forme di gestione previste.

Costituiscono entrate paratributarie i contributi di scopo e quanto altro non diversamente tipizzato.

Per ciascuna entrata, ove necessario, verrà redatto specifico regolamento.

Le definizioni di dettaglio, le abbreviazioni e le specificità terminologiche sono contenute nel "Glossario" che allegato al presente regolamento ne forma parte integrante e sostanziale.

#### ARTICOLO 4 TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Gli atti di gestione riconducibili al presente regolamento od a quelli collegati devono essere redatti in modo chiaro nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 241/90 e nella Legge 212/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

Ogni provvedimento amministrativo deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) autorità abilitata all'adozione dell'atto;
- b) motivazione;
- c) organo e termini per la proposizione del riesame e del ricorso;
- d) la struttura presso la quale è possibile ottenere informazioni;

Gli atti endoprocedimentali soggiacciono al medesimo diritto di accesso previsto per i provvedimenti.

#### ARTICOLO 5 SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

I protocolli operativi in essere nell'ente sono sottoposti a continua revisione ai fini di diminuire gli obblighi a carico dei contribuenti anche attraverso l'utilizzo di internet, non solo per la somministrazione delle informazioni, ma anche per la presentazione di istanze, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, ove possibile, anche per il completamento delle procedure tramite tale mezzo, compresi i pagamenti.

Per il perseguimento della semplificazione degli adempimenti tributari vengono introdotti gli istituti della compensazione tributaria e quello dell'accollo.

#### ARTICOLO 6 COMPETENZE CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA COMUNALE

La competenza del Consiglio Comunale si esercita nell'ambito della normativa statale e segnatamente in riferimento al D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero in riferimento alle diverse normative che interverranno nel settore.

La Giunta comunale delibera in ordine agli elementi ad essa ascritti ovvero delegati dal Consiglio Comunale, ove previsto.

#### ARTICOLO 7 PERSISTENZA ALIQUOTE E DETRAZIONI

In caso di mancata adozione della deliberazione modificativa delle aliquote e tariffe, ovvero delle agevolazioni, nel termine previsto dalla normativa nazionale, si intendono prorogate le aliquote, tariffe ed agevolazioni approvate e applicate nell'ultimo anno finanziario.

<b>CAPO - II</b>	<b>RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI</b>
------------------	------------------------------------

<b>ARTICOLO 8</b>	<b>RAPPORTI TRIBUTARI</b>
-------------------	---------------------------

I rapporti tributari tra contribuente e comune sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.

L'attività amministrativa del Comune è improntata ai principi della collaborazione, della buona fede, della correttezza, della semplificazione, della trasparenza e della garanzia di partecipazione.

Le norme regolamentari tributarie devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei contribuenti ed al fine del perseguimento dell'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

Il Comune valuta gli adempimenti posti a carico del contribuente avendo particolare riguardo agli aspetti sostanziali e tutela la correttezza e l'affidamento ai sensi della Legge n. 212 del 2000 e successive modificazioni o integrazioni.

<b>ARTICOLO 9</b>	<b>DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO</b>
-------------------	---

Il Comune assume iniziative volte a garantire la conoscenza delle disposizioni tributarie da parte dei contribuenti.

Il Comune fornisce idonee istruzioni a tutti i contribuenti.

I modelli tributari, adottati e utilizzati, ed in generale ogni altra propria comunicazione, non relativa a situazioni impositive consolidate, devono essere messi a disposizione del contribuente, presso le sedi appositamente individuate, in tempo utile, e comunque almeno venti giorni prima delle scadenze tributarie, in forma comprensibile anche ai contribuenti sprovvisti di specifiche conoscenze in materia tributaria, per consentire il rispetto degli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

In tutte le fasi operative, dall'attività accertativa alla riscossione coattiva, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della posizione del contribuente, l'amministrazione comunale può invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

L'obbligo informativo suesposto non opera in presenza di illeciti non ravvedibili.

La spedizione di moduli e questionari, nonché la comunicazione di inviti o le richieste di notizie e documenti possono essere effettuate per mezzo del servizio postale ordinario o a mezzo fax o in via telematica.

<b>ARTICOLO 10</b>	<b>PUBBLICITA' DEGLI ATTI</b>
--------------------	-------------------------------

Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti in materia tributaria, ed in generale sulle entrate prediligendo lo strumento informatico ed internet.

<b>ARTICOLO 11</b>	<b>CONTRADDITTORIO</b>
--------------------	------------------------

In presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio, il contribuente interessato può essere invitato a comparire.

L'invito di comparizione è effettuato, di norma, a mezzo lettera, indirizzata al contribuente destinatario ovvero al rappresentante legale, nel domicilio eletto ovvero, in mancanza presso la residenza anagrafica o la dimora ove conosciuta, in caso di urgenza, mediante posta elettronica o fax.

L'invito specifica che in occasione della convocazione potrà anche essere definito l'accertamento.

L'invito riguarda anche gli eventuali coobbligati.

L'invio di questionari o di richieste di notizie e documenti e gli altri inviti rivolti al contribuente nel corso di attività di controllo, possono contenere l'invito a comparire di cui al primo comma.

Le procedure del presente articolo non sono oggetto di obbligo da parte dell'amministrazione.

La mancata azione da parte del contribuente è sanzionabile ai sensi delle normative di riferimento delle singole imposte e comunque dalla normativa vigente.

<b>ARTICOLO</b>	<b>12</b>	<b>RAPPORTI CON ALTRI UFFICI ED ENTI PUBBLICI O PRIVATI</b>
-----------------	-----------	---

Su richiesta del Settore Tributi gli uffici del Comune forniscono, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati per assicurare l'attività di accertamento tributario. Le figure operanti nell'ambito della Polizia Municipale possono intervenire in ogni fase dei procedimenti tributari ove si rilevi l'esigenza di accessi qualificati su richiesta del Dirigente del Settore Tributi, per il tramite del Direttore Generale.

I soggetti privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazione per l'esercizio di attività produttive, per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione tempestiva al Settore Tributi.

Il Settore Tributi è autorizzato a trattare, ai sensi del D.Lgs. n. 193 del 30/06/2003 e successive modifiche e integrazioni, qualsiasi singolo dato o complesso di dati, proveniente da archivi appartenenti al Comune stesso o ad altri enti e soggetti pubblici o privati, acquisiti su qualunque tipo di supporto, anche magnetico, o a mezzo di collegamento in via telematica, che risultassero utili ai fini dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, con particolare riguardo al potenziamento della propria attività di controllo ed al perseguimento dell'evasione ed elusione tributaria.

<b>CAPO</b>	<b>- III</b>	<b>NOTIFICHE</b>
-------------	--------------	------------------

<b>ARTICOLO</b>	<b>13</b>	<b>MODALITA' DI NOTIFICAZIONE</b>
-----------------	-----------	-----------------------------------

Gli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, possono essere trasmessi direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato, in alternativa alla notificazione.

Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, nelle mani del medesimo, da parte dei dipendenti addetti all'ufficio con la qualifica di messo notificatore.

<b>ARTICOLO</b>	<b>14</b>	<b>RIPETIBILITA' SPESE DI NOTIFICA</b>
-----------------	-----------	--

Le spese di notifica degli atti di accertamento, anche in rettifica, di contestazione ed irrogazioni sanzioni, sono ripetibili nei limiti fissati dal D.M. 08/01/2001 per la notificazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, e precisamente:

- euro 5,16 per le notifiche effettuate a mezzo del servizio postale ai sensi dell'articolo 14, Legge 890/92, nonché per quelle effettuate mediante messi comunali;
- per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento nei limiti dei costi del servizio.

Non sono ripetibili le spese per la notifica degli atti istruttori ed amministrativi alla cui emanazione il Comune è tenuto su richiesta del contribuente, nonché quelle relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.

Le spese di cui ai precedenti commi sono recuperate unitamente al tributo o maggior tributo dovuto, alle sanzioni amministrative ed agli interessi.

Gli atti di imposizione di irrogazione delle sanzioni devono espressamente indicare le spese di notifica in conformità a quanto disposto nel presente articolo.

Eventuali successive modifiche in materia di ripetibilità delle spese di notifica, con particolare riferimento all'ammontare delle somme ripetibili, adeguano automaticamente il presente regolamento.

<b>ARTICOLO</b>	<b>15</b>	<b>MESSI NOTIFICATORI COMUNALI</b>
-----------------	-----------	------------------------------------

Oltre le previsioni di cui al comma 158, dell'art. 1, della L. 27/12/2006 n. 296 i messi notificatori comunali possono essere utilizzati per la notificazione degli atti tributari.

<b>TITOLO</b>	<b>- II</b>	<b>GESTIONE</b>
---------------	-------------	-----------------

<b>CAPO</b>	<b>- I</b>	<b>PRINCIPI GENERALI</b>
-------------	------------	--------------------------

<b>ARTICOLO</b>	<b>16</b>	<b>FORME DI GESTIONE</b>
-----------------	-----------	--------------------------

Le forme di gestione utilizzabili per l'esercizio della funzione tributaria sono:  
gestione diretta in economia;  
gestione diretta assistita.

Le forme di gestione, anche disgiunte, per quanto attiene all'accertamento, alla riscossione dei tributi potranno essere decise dal Consiglio comunale, anche in modo non uniforme per i singoli tributi, con propria deliberazione che assumerà la natura di provvedimento modificativo del presente regolamento, comunque nel rispetto dei criteri e della specifica disciplina di cui all'art.52, comma 5, del Dlgs 15/12/1997 n. 446 in quanto compatibili con il vigente ordinamento comunale e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

<b>ARTICOLO</b>	<b>17</b>	<b>IL RESPONSABILE DEL TRIBUTO</b>
-----------------	-----------	------------------------------------

Il responsabile delle attività organizzative e gestionali generali delle entrate tributarie comunali è il Dirigente del Settore Tributi.

Il funzionario, responsabile di ciascun tributo comunale è per competenza il Dirigente del Settore Tributi, che assume i compiti e le funzioni, secondo quanto disposto dal D. lgs. 267/2000, dallo Statuto Comunale e dalle leggi disciplinanti ogni singola imposta.

La Giunta Comunale con deliberazione può designare un Funzionario Responsabile specifico per ogni tributo di competenza del Comune, anche diverso dal Dirigente di cui al comma 2, scelto tra il personale dipendente tenuto conto dei requisiti attitudinali e professionali posseduti e della qualifica funzionale ricoperta.

Il funzionario responsabile del tributo:

- cura tutte le operazioni di controllo, verifica, accertamento, liquidazione, riscossione, e di applicazione delle sanzioni;
- sottoscrive richieste, avvisi anche di accertamento, atti e provvedimenti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie, atti della riscossione nonché i provvedimenti e ogni altro atto gestionale e amministrativo che impegna il Comune anche verso l'esterno;
- appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione, anche coattiva;
- dispone i rimborsi;
- cura il contenzioso come disposto dal D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992 e nel rispetto del T.U.E.L.;
- esercita il potere di autotutela e compie gli atti finalizzati all'accertamento con adesione così come disciplinato dal presente regolamento;
- compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo;
- supervisiona il personale dipendente in possesso delle potestà di cui al comma 179, art. 1 L. 27/12/06 n. 296.

Al Dirigente del Settore Tributi, o ai responsabili dei singoli tributi, anche congiuntamente, compete il controllo periodico sulle attività gestionali eventualmente affidate a terzi con facoltà di intervento sull'organizzazione del soggetto affidatario, compresa la rimozione del funzionario responsabile dell'attività affidata.

<b>ARTICOLO</b>	<b>18</b>	<b>L'UFFICIALE DEI TRIBUTI</b>
-----------------	-----------	--------------------------------

Per il conferimento delle funzioni di Ufficiale dei tributi si applica quanto disposto dal

comma 179 e seguenti, dell'art. 1, L. 27/12/06 n. 296.

<b>CAPO</b>	<b>- II</b>
-------------	-------------

<b>DICHIARAZIONI</b>
----------------------

<b>ARTICOLO</b>	<b>19</b>	<b>DICHIARAZIONI TRIBUTARIE</b>
-----------------	-----------	---------------------------------

Il contribuente, o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo entro i termini e con le modalità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali.

<b>CAPO</b>	<b>- III</b>
-------------	--------------

<b>CONTROLLI E ACCERTAMENTI</b>
---------------------------------

<b>ARTICOLO</b>	<b>20</b>	<b>ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>
-----------------	-----------	-------------------------------

Il Servizio Tributi provvede ai controlli sull'esatta e puntuale osservanza di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora sanabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente, solo in presenza di illeciti ravvedibili, a fornire chiarimenti e provvede ad informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

<b>ARTICOLO</b>	<b>21</b>	<b>ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO</b>
-----------------	-----------	----------------------------------

Mediante motivato avviso di accertamento, in rettifica o di ufficio, l'Ente:

- provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione e/o di versamento;
- procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
- provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
- recupera l'omesso, parziale o tardivo versamento del tributo;
- applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento;
- richiede le spese di notifica dell'atto stesso.

Gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro i termini fissati dalla legge.

Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento, di atti di contestazione, e/o di irrogazione di sanzioni e/o comunque di ogni altro atto da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del titolare dei poteri di cui al comma 179, dell'art. 1, L. 27/12/06 n. 296 stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e quanto di simile eventualmente previsto.

<b>ARTICOLO</b>	<b>22</b>	<b>SISTEMA ANTI EVASIONE (S.A.E.)</b>
-----------------	-----------	---------------------------------------

La Giunta comunale, con proprio provvedimento attiva un Sistema Anti Evasione mirante all'emersione dell'evasione ed elusione fiscale in materia di tributi comunali e canoni di natura extra-tributaria di competenza del Settore Tributi utilizzando, per gli incentivi al personale, parte delle risorse acquisite a seguito delle azioni intraprese, incaricando il Dirigente del Settore Tributi di dare concreta attuazione al Sistema adottando tutti gli atti necessari ai fini della concreta organizzazione e gestione dell'attività.

<b>CAPO</b>	<b>- IV</b>	<b>ADESIONI SPONTANEE</b>
-------------	-------------	---------------------------

<b>ARTICOLO</b>	<b>23</b>	<b>ADESIONE FORMALE</b>
-----------------	-----------	-------------------------

Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, e solo con esso, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente a mezzo di apposito avvertimento contenuto nell'avviso di accertamento.

Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 1, la riduzione ad un quarto delle somme accertate è operata d'ufficio in sede di riscossione.

<b>ARTICOLO</b>	<b>24</b>	<b>RAVVEDIMENTO OPEROSO</b>
-----------------	-----------	-----------------------------

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.

<b>CAPO</b>	<b>- V</b>	<b>ACCERTAMENTO CON ADESIONE</b>
-------------	------------	----------------------------------

<b>ARTICOLO</b>	<b>25</b>	<b>FINALITA' ED OGGETTO</b>
-----------------	-----------	-----------------------------

L'accertamento con adesione è finalizzato alla composizione della pretesa tributaria dell'Ente in contraddittorio con il contribuente, secondo principi di collaborazione e trasparenza come elemento per eliminare o prevenire il contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, come disciplinato dal presente regolamento, in quanto compatibile.

<b>ARTICOLO</b>	<b>26</b>	<b>AMBITO DI APPLICAZIONE E ATTIVAZIONE DELL'ISTITUTO</b>
-----------------	-----------	---

L'istituto dell'accertamento con adesione presuppone la presenza di elementi imponibili concordabili e quindi è applicabile esclusivamente nei casi di accertamenti in rettifica o d'ufficio fondati su elementi caratterizzati da apprezzamento valutativo.



Esulano pertanto dall'ambito di applicazione dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, tutte le questioni cosiddette di diritto nonché tutti gli atti relativi alla semplice liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo delle dichiarazioni dei pagamenti eseguiti dai contribuenti.

Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a cura del settore tributi prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

<b>ARTICOLO</b>	<b>27</b>	<b>PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO</b>
-----------------	-----------	--

Il Responsabile del tributo, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento può inviare al contribuente stesso un invito a presentarsi, mediante messo notificatore o mediante il servizio postale, o anche tramite fax o strumenti telematici, in cui sono specificati il tributo e il periodo d'imposta oggetto di accertamento, dove sono indicati il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, come regolamentato nell'articolo sul contraddittorio non costituiscono invito ai sensi del comma 1 del presente articolo per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione. In tal caso l'azione omissiva o interdittiva del contribuente è sanzionabile ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. n. 473/97, con le modalità previste dal D.Lgs. n. 472/97.

<b>ARTICOLO</b>	<b>28</b>	<b>PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE</b>
-----------------	-----------	--

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al comma 1, dell'articolo precedente, del presente regolamento, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnandola direttamente al settore tributi, che ne rilascia ricevuta, indicando inoltre il proprio recapito telefonico. Il contribuente deve presentare istanza di definizione in un esemplare per ogni singolo atto di imposizione notificato.

L'impugnazione dell'avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria comporta rinuncia all'istanza di definizione.

La presentazione dell'istanza al settore tributi, purchè questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per il pagamento del tributo.

Entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il responsabile del tributo formula, a mezzo missiva o anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a presentarsi.

L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora il settore tributi lo abbia in precedenza già invitato a concordare per il medesimo tributo e anno d'imposta, con esito negativo.

<b>ARTICOLO</b>	<b>29</b>	<b>EFFETTI DELL'INVITO A PRESENTARSI</b>
-----------------	-----------	--

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione: eventuali motivate richieste di differimento sono prese in considerazione solamente se avanzate entro la data suddetta.

La mancata comparizione dell'interessato o l'esito negativo del concordato, deve risultare da apposito succinto processo verbale allegato od in calce al medesimo verbale di accertamento.

<b>ARTICOLO</b>	<b>30</b>	<b>VERBALE DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE</b>
-----------------	-----------	---

L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare originale, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore, munito di preventiva delega scritta in carta libera, e dal Responsabile del tributo, che è tenuto all'identificazione del contribuente o del suo rappresentante, previa acquisizione agli atti della delega scritta.

Nell'atto di cui al comma 1 del presente articolo sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi e delle altre eventuali somme dovute, in conseguenza della definizione.

<b>ARTICOLO</b>	<b>31</b>	<b>VERSAMENTO SOMME DOVUTE E PERFEZIONAMENTO DEFINIZIONE</b>
-----------------	-----------	--

Il versamento delle somme dovute deve essere eseguito entro 30 giorni dalla data di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con adesione, secondo le modalità di riscossione previste dalle normative, anche regolamentari, che regolano i singoli tributi comunali.

La definizione si perfeziona con il pagamento di cui al comma 1 del presente articolo.

Nel caso di mancato pagamento entro il termine di cui al comma 1 il verbale di accertamento con adesione non produrrà effetti e riacquisterà piena efficacia la pretesa tributaria contenuta nell'atto di accertamento originariamente notificato.

Il Settore Tributi, previo accertamento d'ufficio dell'avvenuto pagamento nei modi concordati, rilascia al contribuente uno dei due esemplari originali dell'atto di accertamento con adesione.

<b>ARTICOLO</b>	<b>32</b>	<b>EFFETTI DELLA DEFINIZIONE</b>
-----------------	-----------	----------------------------------

L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto dal precedente articolo, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma 2 del presente articolo.

L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio della ulteriore attività accertativa entro i termini previsti per la notifica al contribuente, a pena di decadenza, degli avvisi accertamento nei termini fissati dalle specifiche leggi e dai singoli regolamenti previsti per ogni tributo comunale, nei casi riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Settore Tributi alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione, inteso come pagamento di tutta la somma dovuta entro i termini previsti dal relativo atto di adesione.

<b>ARTICOLO</b>	<b>33</b>	<b>RIDUZIONE DELLE SANZIONI PER ACCERTAMENTO CON ADESIONE</b>
-----------------	-----------	---

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 1, la riduzione ad un quarto delle somme accertate è operata d'ufficio in sede di riscossione.

L'esito negativo del procedimento di definizione, anche se instaurato ad iniziativa del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio e non perfezionata con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.

<b>CAPO</b>	<b>- VI</b>	<b>SANZIONI</b>
-------------	-------------	-----------------

<b>ARTICOLO</b>	<b>34</b>	<b>PRINCIPI GENERALI</b>
-----------------	-----------	--------------------------

Tenuto conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazioni, le sanzioni tributarie amministrative sono determinate secondo quanto previsto dalle singole leggi d'imposta, dai singoli regolamenti d'imposta, nonché da quanto disposto dal D.Lgs. 472/97 in ordine alla graduazione.

<b>ARTICOLO</b>	<b>35</b>	<b>CAUSE DI NON SANZIONABILITA'</b>
-----------------	-----------	-------------------------------------

Costituiscono cause di non sanzionabilità:

- l'errore di diritto, che si verifica a seguito di una obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni violate;
- errori relativi all'applicazione del tributo commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dall'Ente;
- ignoranza inevitabile della legge tributaria, così come definito ai sensi della normativa penale, che si verifica quando nessun rimprovero, nemmeno di leggerezza, può essere imputata al contribuente per aver fatto tutto il possibile per uniformarsi alla legge;
- la violazione della norma tributaria dovuta a fatto illecito addebitabile esclusivamente a terzi, risultante da preventiva denuncia all'autorità giudiziaria.

<b>ARTICOLO</b>	<b>36</b>	<b>CONTESTAZIONE, IRROGAZIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI</b>
-----------------	-----------	--

Il provvedimento, recante la contestazione e l'irrogazione della sanzione, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro i termini previsti dalla vigente normativa.

Al pagamento delle sanzioni si applicano le norme del presente regolamento, in quanto compatibili con le previsioni legislative.

L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

<b>CAPO - VII</b>	<b>PAGAMENTI</b>
-------------------	------------------

<b>ARTICOLO 37</b>	<b>ACCOLLO</b>
--------------------	----------------

E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui.

Il contribuente e l'accollante devono presentare, entro il termine di 30 giorni antecedente al termine di pagamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo.

La dichiarazione deve contenere gli elementi identificativi del debito tributario e l'ammontare oggetto dell'accollo.

<b>ARTICOLO 38</b>	<b>DEVOLUZIONE</b>
--------------------	--------------------

Se un contribuente ha effettuato uno o più versamenti in misura eccedente rispetto al tributo dovuto può chiedere all'ufficio, in caso di co-soggettività passiva, la devoluzione delle somme eccedenti nei confronti de co-obbligati.

Il procedimento di devoluzione può essere attivato su istanza del contribuente entro i termini

previsti per gli accertamenti e comunque tale istituto non opera se trascorsi i termini previsti per il pagamento o l'impugnazione dell'accertamento.

<b>ARTICOLO 39</b>	<b>COMPENSAZIONE</b>
--------------------	----------------------

E' ammessa la compensazione dei tributi comunali ai sensi del comma 167, art. 1, L. 27/12/06 n. 296. Le modalità per la compensazione sono:  
compensazione verticale nell'ambito del medesimo tributo;

compensazione orizzontale nell'ambito di tutti i tributi comunali.

Il contribuente, titolare a qualsiasi titolo di somme a credito scaturenti dai tributi comunali può richiedere la compensazione per debiti d'imposta, anche parziale, di cui è titolare.

Il Responsabile del procedimento, accertata l'esistenza del credito, consente la compensazione con il relativo debito, adottando specifico atto da cui devono risultare tutti gli elementi identificativi del credito e gli elementi identificativi del tributo che si va a compensare anche parzialmente al loro stato di evidenza.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso.

<b>ARTICOLO 40</b>	<b>DILAZIONI DI PAGAMENTO</b>
--------------------	-------------------------------

Per i debiti tributari **devono** essere concesse, su richiesta motivata del contribuente, dilazioni di pagamento.

Le ripartizioni in rate **devono** essere concesse alle condizioni e nei limiti seguenti:

- a) prima dell'inizio delle procedure di esecuzione;
- b) inesistenza di morosità relative a precedenti dilazioni;
- c) prestazione di apposita ed idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria per importi superiori ad € 3.000,00=;
- d) l'ammontare di ogni singola rata non può essere inferiore ad euro 50,00 per debiti inferiori a 1.200,00 euro. Per importi superiori la rata sarà determinata dal debito complessivo diviso il numero massimo di rate concedibili, con un minimo comunque non inferiore ai 100,00 euro;
- e) durata massima della rateazione concedibile: fino a 60 mesi per importi non inferiori a 15.000,00 euro; fino ad un massimo di 48 mesi per importi non inferiori a 12.000,00 euro; fino ad un massimo di 36 per importi non inferiori a 9.000,00 euro; fino ad un massimo di 24 mesi per importi non inferiori 6.000,00; fino a 12 mesi per importi non inferiori a 1.200,00.
- f) applicazione degli interessi su base annua in misura prevista dalle vigenti leggi e, ove applicabile una maggiorazione, nella misura del 3%.

La richiesta di rateazione può essere presentata in ogni momento e, se concessa, sarà calcolata in base al debito tributario rilevato al momento della concessione.

La polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria, ove prevista, devono essere redatte in conformità ai modelli previsti dalla Circolare n. 15/E-7374 del 26 gennaio 2000 e successive determinazioni; deve essere rilasciata con la clausola di non escussione del debitore principale.

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, **entro i quindici giorni successivi**, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e, l'intero importo, o l'importo residuo, è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. In tal caso il debito non è più rateizzabile.

Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, il fideiussore non versa l'importo garantito entro 30 giorni dalla notificazione di apposito invito il Comune provvederà alla riscossione coattiva.

Le rate scadono il primo giorno di ogni mese con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della concessione se la stessa interviene entro il 20 del mese, ovvero entro il primo giorno dell'ulteriore mese successivo se il provvedimento è adottato nell'ultima decade del mese.

Il versamento delle rate, alle scadenze stabilite, deve essere effettuato secondo le modalità previste per il pagamento di ogni singolo tributo.

Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi, nel caso si concretizzasse una situazione di questo tipo il soggetto che l'ha determinata è responsabile di danno erariale. L'ammontare degli interessi è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la rateazione ed è riscosso con il tributo alle scadenze stabilite. In ogni caso è esclusa la possibilità di concedere dilazioni di pagamento di singole rate e/o di importi già dilazionati.

L'Ufficio comunica, in forma scritta, l'esito della richiesta di rateazione al contribuente attraverso apposito provvedimento concessorio con il relativo piano di rateazione e l'indicazione degli estremi della fideiussione, ove prevista. Il provvedimento deve essere comunicato, contestualmente, al soggetto gestore della riscossione, se diverso dall'ente.

Il soggetto gestore della riscossione deve verificare e monitorare la regolarità dei pagamenti rateali e comunicare all'Ufficio il mancato pagamento anche di una sola rata.

<b>ARTICOLO</b>	<b>41</b>	<b>RIMBORSI</b>
-----------------	-----------	-----------------

Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini previsti dal comma 164, art. 1, L. 27/12/06 n. 296. Non si fa luogo a rimborsi per somme inferiori a quelle previste nei singoli regolamenti dei tributi.

La richiesta di rimborso deve essere presentata con istanza motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi calcolati a decorrere dal giorno dell'avvenuto pagamento nei modi e nei termini stabiliti dalle specifiche leggi tributarie, ovvero dalla data dell'istanza se il rimborso scaturisce da un errore del contribuente.

Il rimborso è sospeso qualora nei confronti del contribuente sia stato accertato, in via definitiva, il mancato pagamento di una entrata comunale di natura omologa a quella oggetto della richiesta di rimborso.

Il Responsabile del procedimento, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica anche tramite il servizio postale il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il silenzio dell'Ufficio in tal caso corrisponde a diniego di concessione del rimborso.

<b>CAPO</b>	<b>- VIII</b>
-------------	---------------

<b>RISCOSSIONE</b>
--------------------

<b>ARTICOLO</b>	<b>42</b>	<b>PRINCIPI GENERALI</b>
-----------------	-----------	--------------------------

Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di Legge.

In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente effettua il versamento.

La riscossione coattiva dell'entrata tributaria avviene attraverso le procedure previste dal Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e dai Decreti legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 e n. 112 del 13 aprile 1999 qualora il servizio sia affidato al soggetto gestore del servizio di riscossione dei tributi. Quando il servizio è svolto in proprio o affidato ad altri soggetti la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14.10.1910 n.639 e successive modificazioni e integrazioni.

<b>CAPO - IX</b>	<b>AGEVOLAZIONI</b>
------------------	---------------------

<b>ARTICOLO 43</b>	<b>PRINCIPI GENERALI</b>
--------------------	--------------------------

Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie valgono le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti in materia.

<b>TITOLO - III</b>	<b>TUTELA DEL CONTRIBUENTE</b>
---------------------	--------------------------------

<b>CAPO - I</b>	<b>TUTELA PREGIUDIZIARIA</b>
-----------------	------------------------------

<b>ARTICOLO 44</b>	<b>AUTOTUTELA</b>
--------------------	-------------------

Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato nel caso in cui l'ente impositore, anche in maniera autonoma, indipendentemente dall'istanza del contribuente, verifichi l'illegittimità o l'infondatezza, totale o parziale, dell'imposizione tributaria, ancorché:

- l'atto sia divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
- Il ricorso sia stato presentato, ma respinto con sentenza passata in giudicato unicamente per ordini di motivi formali e, cioè, inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità;
- vi sia pendenza di giudizio;
- **il contribuente non abbia prodotto alcuna istanza.**

L'esercizio del potere di annullamento, totale o parziale, dell'atto illegittimo o infondato presuppone la sussistenza di un provvedimento di natura tributaria riconosciuto illegittimo o infondato e di un interesse pubblico, concreto ed attuale, alla sua eliminazione per garantire una imposizione giusta e conforme alle regole dell'ordinamento e per eliminare contenziosi inutili ed onerosi.

Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi l'Ufficio potrà inoltre, provvedere, nelle more dell'adozione del provvedimento di annullamento, alla sospensione dell'atto anche in pendenza di controversia tributaria.

Il responsabile del tributo può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento dell'imposizione nei casi di:

- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto della tassa o dell'imposta;
- mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- doppia imposizione o tassazione a carico del medesimo soggetto;
- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione comunale.

L'istanza di parte non determina alcun obbligo giuridico di provvedere.

L'annullamento dell'atto tributario travolge necessariamente ed automaticamente tutti gli altri atti ad esso consequenziali e comporta l'obbligo della restituzione delle somme indebitamente riscosse.

**Non si procede all'annullamento d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale, o qualora il provvedimento, ancorché**

illegittimo, abbia esplicito, senza contestazione, i propri effetti ed abbia determinato situazioni esauritesi nel tempo ed irrevocabili.

Il potere di annullamento dell'imposizione spetta al Responsabile che ha emanato l'atto ovvero, in caso di inerzia, al Responsabile del tributo.

Dell'eventuale annullamento è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso, per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

<b>ARTICOLO</b>	<b>45</b>	<b>INTERPELLO</b>
-----------------	-----------	-------------------

Per quanto attiene all'istituto dell'interpello si fa riferimento alla L. 212/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

<b>ARTICOLO</b>	<b>46</b>	<b>STATUTO DEL CONTRIBUENTE</b>
-----------------	-----------	---------------------------------

I rapporti tra Amministrazione e Contribuente sono regolamentati in via generale sui principi contenuti nello Statuto del Contribuente di cui alla L. 212/2000 che si intende integralmente recepita all'interno del presente regolamento.

<b>ARTICOLO</b>	<b>47</b>	<b>TUTELA DELLA PRIVACY</b>
-----------------	-----------	-----------------------------

Per la tutela del diritto alla privacy si fa rinvio allo specifico regolamento dell'Ente sul trattamento dei dati personali, sensibili, e giudiziari ed al D.Lgs. n. 193 del 30/06/2003 e successive modifiche e integrazioni. In ogni caso, il personale operante nel Settore Tributario può accedere a tutte le informazioni connesse o connettibili all'attività tributaria, compreso la lotta all'evasione, acquisendo, ovunque disponibile, anche con modalità informatiche e telematiche, tutte le informazioni utili ed adottando azioni tese alla repressione di comportamenti miranti alla sottrazione di informazione da parte chiunque in relazione al procedimento tributario dell'Ente, con il solo obbligo di non divulgazione a soggetti non interessati al procedimento tributario.

<b>CAPO</b>	<b>- II</b>	<b>TUTELA GIUDIZIARIA</b>
-------------	-------------	---------------------------

<b>ARTICOLO</b>	<b>48</b>	<b>CONTENZIOSO TRIBUTARIO</b>
-----------------	-----------	-------------------------------

Il Comune, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio anche mediante il dirigente del Settore Tributi ai sensi del D.Lgs. n. 546/92.

<b>ARTICOLO</b>	<b>49</b>	<b>NORME FINALI E TRANSITORIE</b>
-----------------	-----------	-----------------------------------

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di leggi vigenti.

Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente regolamento, continuano ad essere applicate.

Copia del presente regolamento è inviata, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività ai sensi dell'art. 52, secondo comma, del D.lgs 446/1997, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale.

## GLOSSARIO

### **ABITAZIONE PRINCIPALE**

È l'abitazione che beneficia di varie agevolazioni quali, ad esempio, l'esclusione dall'[Irpef](#), la [detrazione](#) degli interessi del mutuo stipulato per l'acquisto, la costruzione o ristrutturazione, da una detrazione dall'imposta comunale sugli immobili ([Ici](#)). Ai fini dell'Irpef, è quella posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale (ad esempio, usufrutto) e abitata abitualmente dal contribuente e/o dai suoi familiari. Nel campo delle [imposte dirette](#), in caso di trasferimento di un'unità immobiliare (compravendita, donazione, successione), per godere delle particolari agevolazioni previste ([imposta di registro](#) o [Iva](#) in misura ridotta, [imposte ipotecaria e catastale](#) in misura fissa) occorre invece che la stessa possieda i requisiti richiesti per essere considerata "prima casa". Con tale espressione si intende l'immobile non di lusso acquistato nel comune di residenza o di lavoro da chi non possiede la proprietà di altra abitazione nello stesso comune.

### **ACCATASTAMENTO**

Iscrizione degli immobili nei registri catastali con la conseguente attribuzione della [rendita](#). Ai fini dell'accatastamento i proprietari devono denunciare all'Ufficio del Territorio le nuove costruzioni entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono diventate utilizzabili per l'uso a cui sono destinate. Con un'apposita procedura informatica il contribuente, con l'ausilio di un professionista abilitato, propone la rendita catastale. L'ufficio, se rettifica la rendita già attribuita o proposta dal contribuente, ha l'obbligo di notificare all'interessato la nuova rendita avverso la quale può essere presentato, entro 60 giorni, [ricorso](#) presso la competente [Commissione tributaria](#).

### **ACCERTAMENTO CATASTALE**

Operazione consistente nell'individuazione, anche mediante un apposito sopralluogo, dell'unità immobiliare denunciata, nella verifica dell'esattezza dei dati ed elementi dichiarati, nel controllo della corrispondenza tra lo stato di fatto e la planimetria.

### **ACCERTAMENTO**

Atto o complesso di atti adottati dall'Agenzia delle entrate, entro precisi termini di [decadenza](#), per determinare l'[imponibile](#) e l'[imposta](#) del contribuente. Per i principali tributi può essere di vari tipi (analitico, sintetico, induttivo, ecc.) a seconda delle modalità con cui viene effettuato. Per l'A. gli uffici si avvalgono, in via generale, degli elementi risultanti dalla banca dati dell'[anagrafe tributaria](#) e delle notizie acquisite direttamente (anche tramite [accessi, ispezioni e verifiche](#) presso il contribuente) o indirettamente. La procedura di A. si conclude, normalmente, con la notifica degli addebiti attraverso un apposito [avviso](#). Di solito l'accertamento è unico e globale e, quindi, non può essere "integrato" con la notifica di ulteriori accertamenti, se non in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Tuttavia gli uffici possono notificare al contribuente un accertamento parziale, sulla base di dati in possesso dell'anagrafe tributaria o di segnalazioni pervenute dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni o risultanti dagli [studi di settore](#). L'accertamento parziale può interessare, ad esempio, redditi di partecipazione in società, redditi di fabbricati, [deduzioni](#), [esenzioni](#) ed [agevolazioni](#) non spettanti e non esclude la possibilità di successivi controlli di carattere generale, sempre nel rispetto dei termini previsti.

### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Procedimento mediante il quale la rettifica della base imponibile dichiarata (o la sua determinazione in caso di omessa dichiarazione) è fatta in contraddittorio tra l'ufficio ed il contribuente. Si

concretizza in un atto dell'ufficio sottoscritto, per adesione, anche dal contribuente. I contribuenti che aderiscono all'A. hanno diversi vantaggi, tra cui:

- la riduzione a un quarto delle sanzioni;
- la chiusura totale della controversia (l'amministrazione non può fare accertamenti sull'imponibile concordato, se non in certi casi tassativamente determinati).

La definizione può avere ad oggetto tutte le principali posizioni tributarie. La procedura si perfeziona con il versamento delle somme dovute che può avvenire anche in forma rateale. In tal caso sono dovuti gli interessi legali e il contribuente è tenuto a prestare garanzia.

### **ACCERTAMENTO CON RETTIFICA**

Procedimento con cui si rettificano, da parte dell'Amministrazione, le dichiarazioni incomplete, infedeli, i versamenti parziali o ritardati.

### **ACCERTAMENTO D'UFFICIO**

Procedimento con cui l'Amministrazione accerta le omesse dichiarazioni o gli omessi versamenti.

### **ACQUIESCENZA**

Versamento entro i termini delle somme dovute a seguito di un [accertamento](#) operato dall'Ufficio, senza impugnarlo e senza ricorrere alla procedura dell'[accertamento con adesione](#), con diritto alla riduzione ad 1/4 delle sanzioni irrogate. Le somme dovute a seguito di accertamento possono essere versate anche ratealmente. In tal caso sono dovuti gli interessi legali e il contribuente è tenuto a prestare garanzia.

### **ADEMPIMENTO**

È l'esecuzione di un obbligo posto a carico del contribuente: ad es., la presentazione della dichiarazione o il pagamento di un'[imposta](#).

### **ADDIZIONALI ALL'IRPEF**

Imposte dovute dalle persone fisiche e determinate mediante applicazione di un'[aliquota](#) fissa al reddito assoggettato ad [Irpef](#). Le A. sono destinate alla Regione (addizionale regionale) e al comune di [domicilio fiscale](#) (addizionale comunale). Per i lavoratori dipendenti ed i soggetti a loro assimilati il prelievo delle A. è effettuato dal [sostituto d'imposta](#), per gli altri contribuenti è determinato e versato in sede di [dichiarazione dei redditi](#).

Per l'anno 2001, l'aliquota dell'addizionale regionale è stata stabilita nella misura dello 0,9% per tutto il territorio nazionale; per gli anni successivi può essere elevata dalla Regione fino all'1,4%. L'addizionale comunale all'Irpef, invece, è articolata in due aliquote distinte:

- una, di compartecipazione (fissata con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, da emanarsi entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale comunale si riferisce) ed uguale per tutti i comuni
- un'altra, variabile da Comune a Comune, in quanto rimessa alla discrezione dell'ente che può istituirla, con proprio provvedimento, entro la percentuale massima dello 0,8%. Queste addizionali sono valide solo se pubblicate nel sito Internet

[www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/index.htm](http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/index.htm).

### **AGEVOLAZIONE FISCALE**

Trattamento preferenziale accordato in determinati casi; si concretizza generalmente nell'applicazione di un'[aliquota](#) ridotta oppure nella concessione di [crediti d'imposta](#), [deduzioni](#) dall'imponibile, [detrazioni](#) d'imposta, [esenzioni](#).

### **AGGIO**

Somma che il concessionario percepisce per la sua attività di riscossione delle imposte.



## **ALIQUOTA**

Percentuale da applicare alla [base imponibile](#) per determinare l'[imposta](#). L'A. indica la misura del prelievo fiscale e può essere fissa (come, per esempio, per l'ICI) ovvero più o meno crescente con l'aumentare della base imponibile. In questo caso si dice progressiva (es., le aliquote IRPEF).

## **AUTOCERTIFICAZIONE**

Dichiarazione che può essere prodotta in sostituzione delle normali certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione per attestare la propria situazione giuridica, ad es.: luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, stato di famiglia, nascita di figli, posizione agli effetti degli obblighi militari, ecc.

Nel caso che le dichiarazioni si rivelino false, il loro autore ne sarà responsabile penalmente.

## **AUTOLIQUIDAZIONE – AUTOTASSAZIONE**

Calcolo e versamento dell'[imposta](#) dovuta effettuati direttamente dal contribuente nei casi previsti dalla legge.

## **AUTOTUTELA**

È la possibilità che ha ogni pubblica amministrazione di correggere un proprio errore senza necessità di una decisione del giudice.

## **AVVISO BONARIO**

Comunicazione inviata al contribuente allo scopo di informarlo degli eventuali errori riscontrati in fase di controllo della posizione tributaria. La sua funzione è quella di consentire al contribuente la regolarizzazione della propria posizione usufruendo della riduzione delle sanzioni, senza attendere l'invio della cartella di pagamento. Non è un atto impositivo e pertanto non è impugnabile dinanzi alla [Commissione tributaria](#).

## **AVVISO DI ACCERTAMENTO**

Atto mediante il quale l'ufficio fiscale notifica formalmente un addebito nei confronti del contribuente.

## **AZIONE ESECUTIVA**

(v. [Esecuzione forzata](#))

## **BASE IMPONIBILE**

Valore sul quale si dovrà applicare l'aliquota per determinare l'imposta dovuta.

## **CATEGORIE CATASTALI**

Tipologie con cui sono classificati gli immobili. Le C. sono cinque: A (abitazioni), B (edifici a uso collettivo, come caserme o scuole), C (commerciali, come box, negozi, tettoie), D (immobili industriali), E (immobili speciali). In ogni categoria ci sono più sottocategorie.

## **CLASSE CATASTALE**

Criterio di distinzione degli immobili di una data categoria catastale in relazione al grado di finitura, alla posizione, ecc.

## **CODICE FISCALE**

Sequenza di caratteri che identifica ogni contribuente (persone fisiche, società, enti, ecc.) nei rapporti con l'amministrazione finanziaria e con gli altri enti e uffici pubblici. Per le persone fisiche viene determinato sulla base dei dati anagrafici, per le persone giuridiche corrisponde in genere con il numero di [partita Iva](#).

Il C. F. è attribuito d'ufficio dall'[Anagrafe tributaria](#) a tutti i cittadini. Nel caso non sia stato ancora attribuito, bisogna presentarsi all'[Ufficio locale](#) dell'Agenzia delle Entrate con un documento di riconoscimento; per gli stranieri, occorrono passaporto o permesso di soggiorno, quando richiesto, per i neonati basta il certificato di nascita o la relativa autocertificazione del genitore.

L'attribuzione del numero di codice fiscale può essere effettuata, oltre che dagli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, anche dai Comuni (per i neonati, entro sessanta giorni dalla nascita) e dai consolati (per i residenti all'estero), se collegati al sistema informativo delle Entrate.

Per le persone fisiche i caratteri (lettere e numeri) del codice fiscale hanno il seguente significato:

- le prime tre lettere sono le prime tre consonanti del cognome; se questo ha meno di tre consonanti, queste sono seguite dalle prime vocali fino ad avere tre caratteri. Se il cognome ha due caratteri, il terzo sarà la lettera X;
- lo stesso criterio vale per il nome, che fornisce le seconde tre lettere; se questo è formato da più di tre consonanti, si prendono la prima, la terza e la quarta;
- i primi due numeri sono le ultime due cifre dell'anno di nascita;
- il nono carattere è una lettera che rappresenta il mese di nascita (non si utilizzano le lettere F, G, I, N, O, Q, U, V, Z);
- i successivi due numeri sono il giorno di nascita, che per le femmine è aumentato di 40 unità;
- i caratteri da 12 a 15 indicano il luogo di nascita;
- infine, l'ultimo carattere (casella di controllo) è calcolato dall'Anagrafe tributaria secondo uno specifico algoritmo.

### **COMMISSIONI TRIBUTARIE**

Organi di giurisdizione competenti per le controversie di natura tributaria. Appartengono alla competenza delle Commissioni tutte le controversie aventi ad oggetto i [tributi](#) di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo, ora soppresso, per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le [addizionali](#), le [sanzioni amministrative](#), comunque irrogate dagli uffici finanziari, gli [interessi](#) e ogni altro accessorio.

Le C.T. di primo grado hanno sede nel capoluogo di ogni provincia (C.T. provinciali), quelle di secondo grado nel capoluogo di ogni regione (C.T. regionali).

### **COMPENSAZIONE**

Possibilità di far valere propri crediti per ridurre l'importo di [imposte](#), [sanzioni](#), contributi e premi dovuti

### **CONTRIBUENTE**

Soggetto nei cui confronti si verifica il [presupposto d'imposta](#) e che, quindi, è tenuto al pagamento della stessa (C. "di diritto").

Si definisce invece C. "di fatto" colui che, sebbene sopporti l'onere tributario, non è obbligato direttamente a sostenerlo (è il caso del consumatore finale per l'[Iva](#)).

Possono essere contribuenti le persone fisiche, le persone giuridiche e, in generale, tutte le organizzazioni di beni e di persone anche prive di personalità giuridica nei cui confronti si sia verificato il presupposto d'imposta.

### **CONTROLLO DELLA DICHIARAZIONE**

Esame della dichiarazione per verificarne la correttezza.

### **DETRAZIONI**

Agevolazioni consistenti nella possibilità di sottrarre determinate somme dall'imposta lorda (es. ICI - detrazione per abitazione principale).

## **DICHIARAZIONE ICI**

È la dichiarazione che il contribuente, entro il termine di presentazione della [dichiarazione dei redditi](#), deve presentare al Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, da lui posseduti, per i quali si siano verificate variazioni nel corso dell'anno precedente. Va presentata direttamente al Comune oppure spedita in busta bianca a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno all'Ufficio tributi comunale.

I Comuni possono sostituire l'obbligo di dichiarazione con la presentazione di una semplice comunicazione, da trasmettere in tempi diversi da quelli previsti per la dichiarazione dei redditi.

## **DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**

Prerogative riconosciute dallo [Statuto del contribuente](#) (v.).

## **DOMICILIO FISCALE (COMUNE DI)**

Per le persone fisiche, il comune nella cui anagrafe dei residenti sono iscritte. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la loro sede amministrativa

## **ELUSIONE FISCALE**

Attività, priva di valide ragioni economiche, diretta ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposta, altrimenti non dovute.

## **ESECUZIONE FORZATA**

Procedimento coattivo attivato dal [concessionario della riscossione](#) a seguito della morosità del contribuente, consistente nella vendita all'asta di beni di sua proprietà di valore sufficiente ad assicurare la soddisfazione del credito.

## **ESENZIONE FISCALE**

Particolare forma di [agevolazione](#) tributaria con la quale il legislatore sottrae determinati redditi all'imposizione.

## **ESTIMO (TARIFFE DI)**

Tariffe utilizzate dalla normativa fiscale per la determinazione dei [redditi](#) fondiari (reddito dei terreni e dei fabbricati). Sono previste dalla legge catastale e vengono stabilite per ciascuna categoria e classe di terreni e fabbricati.

## **EVASIONE FISCALE**

Comportamento attraverso il quale il contribuente si sottrae in tutto o in parte (evasione totale o parziale) all'imposizione fiscale.

## **FABBRICATI**

(v. [Immobili](#))

## **FAVOR REI**

Principio in base al quale nessuno può essere assoggettato ad una sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più una violazione punibile. Se, invece, la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. In vigore da sempre nella materia penale, in materia tributaria è stato introdotto nel 1997.

## **FERMO AMMINISTRATIVO**

Provvedimento cautelare diretto alla tutela dei crediti tributari, che può essere disposto dai [concessionari della riscossione](#) sui beni mobili registrati. Quando si tratta di automobili si parla anche, in linguaggio giornalistico, di “[ganasce elettroniche](#)”. In pratica l’auto non può circolare e il titolare non può disporre della sua proprietà.

## **FIDEIUSSIONE**

Contratto con il quale un soggetto (in genere una banca) garantisce nei confronti del creditore l’adempimento di una obbligazione assunta dal debitore. In materia tributaria la fideiussione è richiesta frequentemente dalle norme a garanzia di pagamenti dilazionati di [imposte](#)

## **GANASCE ELETTRONICHE**

Blocco della possibilità di circolazione di un veicolo, operato dai concessionari della riscossione a tutela di un credito (v. anche [Fermo amministrativo](#)).

## **GETTITO TRIBUTARIO**

Ammontare complessivo delle entrate tributarie ([imposte](#), [tasse](#), contributi, [tributi](#) speciali) relativo ad un determinato periodo di tempo.

## **GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA**

Procedura giudiziaria attivabile dal contribuente, tramite un apposito [ricorso](#), per ottenere che venga data esecuzione ad una sentenza definitiva.

Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l’adempimento dell’ufficio o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla messa in mora notificata a mezzo di ufficiale giudiziario.

## **ICI (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI)**

Imposta, di pertinenza dei Comuni, che colpisce il possesso di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli. Sono tenuti al pagamento dell’I., anche se non risiedono nel territorio dello Stato, il proprietario di immobili ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario.

Per i fabbricati la [base imponibile](#) dell’I. è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno in corso aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente, il 5%) e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della [categoria catastale](#):

- 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A, B e C con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
- 50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A/10) e gli alberghi, teatri, banche, ecc. (categoria D);
- 34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C/1).

L’imposta si calcola applicando alla base imponibile l’[aliquota](#) stabilita dal Comune (normalmente compresa tra il 4 e il 7 per mille). Per l’[abitazione principale](#) è riconosciuta una [detrazione](#) d’imposta e, spesso, una aliquota differenziata. Le aliquote dell’I. possono essere ottenute rivolgendosi al Comune oppure tramite il sito [www.ancinc.it](http://www.ancinc.it).

## **IMMOBILI (IDENTIFICAZIONE DEGLI)**

Attività svolta dall’Agenzia del Territorio per l’attribuzione della [rendita](#).

A questi fini, il territorio di ogni Comune viene rappresentato su fogli di mappa; ogni unità immobiliare è identificata dal nome del Comune, e dai numeri di Foglio, Particella e Subalterno. Quest’ultimo individua la singola unità nell’ambito del fabbricato (particella). Il territorio dei Comuni più grandi viene ulteriormente diviso in "zone censuarie". Ciascuna unità immobiliare viene poi classificata tenuto conto delle sue caratteristiche e della destinazione.

Le unità immobiliari urbane sono classificate nei seguenti gruppi:

- A Unità immobiliari per uso abitazione o assimilabili
- B Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi (collegi, caserme, ecc.)
- C Unità immobiliari di tipo commerciale.
- D Immobili destinati a particolari usi (cinema, teatri, opifici, ecc.).

All'interno del gruppo A (abitazioni) sono comprese le seguenti categorie:

- A/1 abitazioni di tipo signorile
- A/2 abitazioni di tipo civile
- A/3 abitazioni di tipo economico
- A/4 abitazioni di tipo popolare
- A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare
- A/6 abitazioni di tipo rurale
- A/7 abitazioni in villini
- A/8 abitazioni in ville
- A/9 castelli e palazzi storico-artistici
- A/10 uffici e studi privati
- A/11 abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi

### **IMMOBILI INAGIBILI**

Fabbricati per i quali è stata accertata, dagli organi comunali o da eventuali altri organi competenti, l'inagibilità per degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) o per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione. I proprietari possono segnalare all'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) la mancanza dei requisiti che determinano l'ordinaria destinazione dell'immobile e, quindi, ottenere la variazione dell'accertamento catastale.

All'immobile verrà attribuita una nuova rendita con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi.

Fino a quando il contribuente non ha messo in atto la procedura di [variazione](#), il reddito degli I. deve essere tassato secondo i criteri ordinari.

### **IMMOBILI (IMPOSTE SUGLI)**

Tributi che colpiscono il reddito di terreni e fabbricati ([irpef](#) e [addizionali](#) all'Irpef), il loro possesso (Ici), il loro trasferimento ([imposta di registro](#), [Iva](#), [imposte ipotecaria e catastale](#)).

Nel caso di trasferimento mediante compravendita, le imposte applicate sono l'imposta di registro (in alternativa, l'Iva), l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale; nel caso di trasferimento per donazione (o successione), le imposte ipotecaria e catastale più l'imposta di registro se la donazione viene effettuata tra estranei e viene superata la franchigia.

Per quanto riguarda l'Irpef, i redditi degli immobili sono cumulati con gli altri redditi del possessore e tassati secondo le aliquote previste per tale imposta. Poiché le [aliquote](#) Irpef sono progressive, uno stesso reddito proveniente da immobili viene, quindi, ad essere tassato in misura più o meno elevata a seconda del reddito complessivo nel quale è venuto a confluire. Per l'Ici, invece, il patrimonio immobiliare viene tassato di per sé in modo proporzionale, senza riferimento, salvo casi particolari, alla capacità contributiva del soggetto che lo possiede.

### **IMMOBILI STRUMENTALI**

Sono quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale o dell'arte o professione. Gli I. S., che vanno indicati nel registro dei [beni ammortizzabili](#), non sono produttivi di [reddito fondiario](#) in quanto concorrono a formare il reddito di impresa o di lavoro autonomo.

### **IMPOSTA**

Parte di ricchezza privata che lo Stato, le regioni e gli enti locali prelevano coattivamente per far

fronte alle spese necessarie al loro mantenimento e per soddisfare i bisogni pubblici. Dal punto di vista giuridico, l'I. è un'obbligazione che nasce dalla legge e che ha come caratteri essenziali la coattività e la mancanza di una controprestazione diretta dello Stato.

**Voci collegate:** [tassa](#), [tributo](#).

### **IMPOSTA ACCERTATA**

Debito determinato in seguito ad [accertamento](#), che deve essere pagato dal contribuente entro 60 giorni dalla notifica dell'[avviso di accertamento](#) oppure gradualmente secondo quote crescenti, in caso di presentazione di [ricorso](#), in relazione ai vari gradi del giudizio.

### **INTERESSI MORATORI**

Somme che si aggiungono all'importo dovuto quando si paga in ritardo. Al pari degli interessi per prolungamento del pagamento, servono a indennizzare del ritardo il creditore.

### **INTERPELLO**

Possibilità, concessa al contribuente, di chiedere il parere all'amministrazione prima di compiere un determinato atto, quando vi sono "obiettive condizioni di incertezza" circa l'applicazione della normativa.

### **IRROGARE, IRROGAZIONE**

Infliggere, il fatto di infliggere (per es., una sanzione).

### **ISCRIZIONE A RUOLO**

Inserimento di un contribuente negli elenchi dei debitori dell'erario per [tributi](#) e accessori relativi ad un [periodo di imposta](#). L'I. dà l'avvio alle procedure che devono essere messe in atto dai [concessionari](#) per la riscossione delle somme dovute.

### **ISPEZIONE**

Potere riconosciuto all'Amministrazione finanziaria di accedere presso il contribuente al fine di controllare l'osservanza degli obblighi formali e sostanziali posti a suo carico attraverso l'esame delle scritture contabili, dei libri sociali e della relativa documentazione (v. [Poteri degli uffici](#)).

### **LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA**

(V. Accertamento con rettifica).

### **MESSO NOTIFICATORE**

Persona che provvede alla notifica – in luogo della spedizione a mezzo posta – degli avvisi e degli altri atti che devono essere comunicati al contribuente. Può essere un messo speciale dell'ufficio o del [concessionario](#) o un messo comunale.

Speciali modalità di notifica sono previste per le [cartelle di pagamento](#) e per gli atti giudiziari (es. ricorsi, sentenze, ecc.).

### **MODELLI DI VERSAMENTO**

Moduli che consentono al contribuente di versare le imposte dovute

### **MOTIVAZIONE DELL'ACCERTAMENTO**

È costituita dall'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che giustificano l'[avviso di accertamento](#).

In mancanza o carenza della M. l'avviso di accertamento è da ritenersi nullo. La nullità può essere fatta valere in sede di [ricorso](#) alla competente Commissione tributaria provinciale.

## **NOTIFICA**

Attività con la quale si portano a conoscenza dei destinatari altri atti di natura sostanziale (per esempio, [avviso di accertamento](#)). In campo fiscale può essere effettuata a mezzo posta, direttamente e, in subordine, tramite intermediari. La N. diretta è regolata da alcuni principi, tra cui l'obbligo di consegna dell'atto di notificazione; la sua sottoscrizione da parte del consegnatario; l'obbligo di assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto notificato.

## **OBBLIGAZIONE FISCALE**

Vincolo posto a carico dei contribuenti per l'adempimento di una prestazione a titolo di [tributo](#). Sorge al verificarsi del presupposto indicato dalla legge, costituito da un'entrata, anche figurativa, di denaro, dal possesso di un bene e da ogni altro fatto rilevante ai fini fiscali.

## **OMESSO VERSAMENTO**

Pagamento di [imposta](#) non effettuato, in tutto o in parte, alla scadenza stabilita.

## **OMOCODIA**

Anomalia che si verifica quando due persone, nate nello stesso giorno e nello stesso Comune e con dati anagrafici simili, dovrebbero ricevere lo stesso [codice fiscale](#). L'[anagrafe tributaria](#) elimina automaticamente l'O. attribuendo un nuovo codice a entrambi i contribuenti.

## **ONERI ACCESSORI**

Spese che si aggiungono a una principale. Per esempio, nella stipula di un mutuo, le spese per commissioni bancarie.

## **PAGAMENTO DELLE IMPOSTE**

Versamento che si effettua con modalità e tempi diversi a seconda del tipo di imposte da pagare.

## **PERIODO D'IMPOSTA**

Periodo di tempo per il quale si è tenuti al pagamento dei tributi ed al quale si fa riferimento per determinare il reddito su cui il contribuente deve calcolare l'imposta dovuta.

## **PERTINENZE (DI UN FABBRICATO)**

Terreni, fabbricati o parti di fabbricati (giardini, cortili, vialetti di accesso, box, cantine, ecc.) destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole al servizio di un fabbricato principale.

## **POTERI DEGLI UFFICI**

I poteri degli uffici si esercitano presso il contribuente attraverso gli [accessi](#), le [ispezioni](#) e le [verifiche](#), oppure prevalentemente presso gli uffici stessi con richieste di informazione e documenti al contribuente e a terzi come ad esempio il [questionario](#). Dopo l'inizio degli accessi, ispezioni, verifiche il contribuente perde il diritto di avvalersi di talune opportunità previste in suo favore (es. [ravedimento](#), emersione dal lavoro sommerso).

## **PROCESSO TRIBUTARIO**

Giudizio, articolato in due gradi, dinanzi alle [Commissioni tributarie](#). Davanti alla commissione tributaria provinciale competente per territorio si può, in prima istanza, proporre [ricorso](#) avverso gli atti emessi dagli [uffici delle Entrate](#) o del Territorio ovvero dagli enti locali o dai [concessionari dei servizi di riscossione](#); davanti alla commissione tributaria regionale si può proporre impugnazione per le decisioni emesse dalle commissioni tributarie provinciali che hanno sede nella propria circoscrizione.

Con l'instaurazione di un giudizio tributario il contribuente può:

- chiedere alla commissione tributaria (ma solo in prima istanza) la [sospensione](#) dell'esecuzione



dell'atto impugnato;

- promuovere, in caso di sentenza definitiva favorevole al contribuente, il “[giudizio di ottemperanza](#)” per obbligare gli uffici ad adeguarsi alle decisioni emesse dalle commissioni. Per le controversie aventi ad oggetto tributi di valore superiore a 2.582,28 euro è indispensabile l'assistenza di un [difensore abilitato](#). Per valore si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni (se si tratta solo di sanzioni, il valore è dato dalla somma di queste).

Qualunque sia il loro valore, l'[assistenza tecnica](#) non è richiesta per le controversie aventi ad oggetto le iscrizioni a [ruolo](#) effettuate a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi da parte dei [Centri di Servizio](#). Il presidente della commissione (o della sezione) o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi dell'assistenza tecnica, anche nei casi in cui questa non è obbligatoria.

### **PROCESSO VERBALE**

Atto compilato dai funzionari incaricati del controllo tributario nel corso e a conclusione di [verifiche](#), [ispezioni](#) ed [accessi](#) effettuati presso il contribuente.

Nel P. V. - che è un atto non impugnabile autonomamente - vengono fatte rilevare le irregolarità commesse dal contribuente negli adempimenti degli obblighi fiscali e le violazioni di legge riscontrate, nonché le osservazioni e i rilievi del contribuente e del professionista che eventualmente lo assiste. Sulla base del P. V. - di cui viene rilasciata copia al contribuente - l'ufficio competente, non prima di sessanta giorni dalla presentazione di eventuali osservazioni e richieste, può emettere l'[avviso di accertamento](#) per il recupero delle imposte evase e per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni (v. anche [Statuto del contribuente](#)).

### **QUESTIONARI**

Strumenti istruttori con cui gli uffici richiedono ai contribuenti dati e notizie ed eventuali documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compilati e firmati entro un termine, di regola, non inferiore a quindici giorni.

### **RAVVEDIMENTO**

Possibilità di regolarizzare le omissioni o le irregolarità commesse sia nella compilazione e nella presentazione della [dichiarazione](#), sia nel pagamento delle somme dovute. Il R. comporta la riduzione delle [sanzioni](#) minime applicabili ed è ammesso entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo o, in mancanza della dichiarazione, entro un anno dalla violazione.

Condizione essenziale per usufruire del beneficio è che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati [accessi](#), [ispezioni](#), [verifiche](#) o altre attività di accertamento (inviti di comparizione, [questionari](#), richiesta di documenti, ecc).

Possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell'imposta o della differenza dell'imposta dovuta, degli interessi moratori (calcolati al [tasso legale](#) annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta per l'omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute a titolo di [acconto](#) o di [saldo](#) in base alla dichiarazione;

La prevista sanzione del 30% viene ridotta:

- ad 1/8, ossia al 3,75% della somma da versare, se il pagamento è eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta o dalla data in cui l'infrazione è stata commessa;
- ad 1/5, ossia al 6% della somma da versare, se il pagamento è effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa.

Per regolarizzare solo l'omesso versamento non occorre presentare una [dichiarazione integrativa](#).



## **REATI TRIBUTARI**

Violazioni consistenti generalmente nella mancata o tardiva esecuzione degli adempimenti fiscali. Con il decreto legislativo n. 74/00 il legislatore ha riformato la disciplina dei reati tributari, concentrando il potere sanzionatorio penale sulle fattispecie effettivamente lesive dell'interesse fiscale o erariale (interesse alla riscossione delle imposte).

## **REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE**

Obbligo eseguito presentando i contratti all'[ufficio locale](#) delle entrate e pagando l'[imposta di registro](#) entro 30 giorni dalla data dell'atto.

Vanno registrati tutti i contratti di locazione di qualsiasi ammontare, purché di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell'anno.

Per la registrazione si deve pagare:

- per gli immobili urbani il 2% del canone annuo
- per i fondi rustici lo 0,50% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità
- per gli altri immobili il 2% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità.

Per la registrazione della prima annualità l'imposta di registro non può essere inferiore a euro 51,65.

Il pagamento spetta al locatore e al conduttore in parti eguali, ma entrambi rispondono in solido del pagamento dell'intera imposta.

## **RENDITA CATASTALE**

È il valore ai fini fiscali attribuito agli immobili in base alle tariffe d'[estimo](#). Gli uffici del Territorio determinano le tariffe d'estimo tenendo conto:

- del Comune;
- della zona censuaria (che è una sola, in genere, per i comuni medio-piccoli e più di una per le città più grandi);
- della categoria (ad es. A/2 se l'immobile è di tipo civile, A/3 se di tipo economico, A/4 se di tipo popolare);
- della classe.

Le tabelle delle tariffe d'estimo sono consultabili presso gli Uffici dell'Agenda del Territorio (ex uffici catastali).

La rendita catastale si ottiene moltiplicando la tariffa per la consistenza dell'immobile (vani, mq o mc).

## **RUOLO**

Elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dagli uffici dell'amministrazione ai fini della riscossione a mezzo del [concessionario](#).

## **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Penalità irrogate per la violazione di norme tributarie, consistenti nel pagamento di una somma di denaro (di importo fisso o determinato in percentuale), oppure anche nel divieto di svolgere certe attività (ad esempio: interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture, interdizione o sospensione da licenze, concessioni o autorizzazioni per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo).

## **SGRAVI FISCALI**

Esoneri o agevolazioni di cui possono usufruire determinate categorie di contribuenti.

## **SGRAVIO (DA AUTOTUTELA)**

Atto con il quale l'amministrazione riconosce non dovuta, in tutto o in parte, la somma iscritta a ruolo e richiesta con una [cartella di pagamento](#).

## **SGRAVIO (A SEGUITO DI DECISIONE DI COMMISSIONE TRIBUTARIA)**

Annullamento di una [cartella di pagamento](#) da parte dell'ufficio nei casi in cui questa è stata dichiarata illegittima da una [Commissione tributaria](#). Deve essere effettuato entro 90 giorni dalla notifica della decisione.

Contestualmente allo sgravio l'ufficio deve disporre anche il rimborso delle somme iscritte a ruolo eventualmente pagate dal contribuente prima della decisione. Il [rimborso](#) viene riscosso presso il concessionario.

## **SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

Firma da apporre nel modello di [dichiarazione](#) da parte del dichiarante. Può essere apposta anche da soggetto terzo munito di specifica delega da parte del contribuente obbligato.

## **STATUTO DEL CONTRIBUENTE**

Carta dei diritti del contribuente introdotta nell'ordinamento italiano dalla legge 212 del 2000.

I diritti riconosciuti dallo Statuto (che è stato integrato da diversi regolamenti attuativi) sono:

- diritto all'informazione
- diritto alla conoscenza degli atti ed alla trasparenza
- diritto alla motivazione degli atti
- diritto all'integrità patrimoniale
- diritto alla compensazione
- diritto al rispetto della buona fede
- diritto di interpello
- diritti del contribuente sottoposto a verifica.

La legge 212 ha fissato inoltre i seguenti principi che il legislatore deve rispettare quando intende emanare delle norme in materia tributaria:

- il ricorso a norme interpretative in materia tributaria è ammesso solo in casi eccezionali e con legge ordinaria;
- le modifiche introdotte ai tributi periodici si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle leggi che le prevedono. In ogni caso, le norme non possono imporre ai contribuenti adempimenti che scadano prima di 60 giorni dalla loro entrata in vigore;
- non è consentito prorogare i termini di prescrizione e decadenza per gli [accertamenti](#);
- l'istituzione di nuovi tributi non può essere disposta con decreto-legge;
- le leggi (o atti assimilati) che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo;
- le leggi che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima.

## **TASSA**

È il [corrispettivo](#) che un privato deve ad un ente pubblico per la fornitura di un bene o di un servizio (ad esempio le T. scolastiche). Generalmente si distinguono tre categorie: T. amministrative, che sono dovute per ottenere autorizzazioni, certificazioni o l'emanazione di atti; T. industriali, che sono dovute come corrispettivo per l'esercizio di attività di impresa per ragioni di interesse sociale; T. giudiziarie, che sono i tributi dovuti dai privati sia per i giudizi civili, sia per i provvedimenti di volontaria giurisdizione.

La tassa si distingue dall'[imposta](#), che rappresenta un prelievo privo di corrispettivo, rivolto a finanziare esigenze pubbliche di carattere generale.

## **TERMINE DI ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE**

Data entro cui l'ufficio deve provvedere alla notifica dell'[avviso di accertamento](#), sotto pena di decadenza. Tale T. è fissato entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata

presentata la dichiarazione. Anche nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

### **TRASCRIZIONE**

Annotazione nei registri immobiliari - esistenti presso gli uffici del territorio - dei trasferimenti, acquisti e modifiche di diritti di proprietà e reali di godimento su beni immobili e mobili registrati. E' in corso di generalizzazione in tutto il territorio la possibilità per i notai di provvedere telematicamente alla formalità della trascrizione/registrazione.

### **TRIBUTI LOCALI**

Insieme delle entrate tributarie degli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni). Nel regime attuale:

- alle Regioni è attribuito il gettito dell'Irap nonché di un'[addizionale Irpef](#);
- alle Province è in gran parte attribuita l'imposizione sugli autoveicoli (imposta provinciale di trascrizione, gettito dell'imposta sulla responsabilità civile auto);
- per i Comuni il gettito tributario è assicurato, principalmente, dall'imposizione sugli immobili ([Ici](#)) e dall'addizionale Irpef.

### **TRIBUTO**

Indica genericamente un qualunque prelievo riscosso in forma coattiva ([tasse](#), [imposte](#), [canone Rai](#), ecc.)

### **UNITÀ IMMOBILIARE PRINCIPALE**

(v. [Abitazione principale](#)).

### **UNITÀ IMMOBILIARI TENUTE A DISPOSIZIONE**

Abitazioni diverse da quella utilizzata come [abitazione principale](#).

### **USUFRUTTO**

È il diritto di usare un bene di proprietà altrui (e di godere degli eventuali frutti), senza però poterne modificare la destinazione d'uso.

### **USUFRUTTO LEGALE**

Diritto di usare un bene di proprietà altrui (e di godere degli eventuali frutti), accordato direttamente dalla legge, ad esempio ai genitori esercenti la potestà relativamente ai beni del figlio minore.

### **VALORE DEI FABBRICATI**

Base imponibile per l'applicazione dei tributi.

Ai fini [Ici](#), è determinato dalla [rendita catastale](#) rivalutata e moltiplicata per un determinato coefficiente:

- 100 (se si tratta di fabbricati classificabili nei gruppi A, B o C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
- per 50 per quelli classificati nel gruppo catastale D e nella categoria A/10;
- per 34 se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1.

### **VARIAZIONI E VOLTURE CATASTALI**

Registrazione negli atti catastali del trasferimento della proprietà o del diritto reale, effettuata dagli uffici del territorio su domanda del soggetto obbligato.

## **VERIFICA**

Attività svolta dagli uffici dell’Agenzia o dalla Guardia di finanza per controllare il regolare adempimento degli obblighi tributari, che si conclude mediante la stesura di un verbale di constatazione in cui sono indicate le eventuali violazioni rilevate e i relativi addebiti. Si svolge mediante [accesso](#) diretto presso la sede del contribuente seguendo particolari [metodologie](#) e, di regola, si riferisce all’insieme della posizione fiscale del verificato.

## **VIOLAZIONI FORMALI**

Omissioni od errori che non ostacolano l’attività di accertamento e non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Lo Statuto del contribuente ha stabilito la non punibilità delle V. F.. I contribuenti che si avvedono di aver commesso degli errori od omissioni formali nella dichiarazione possono comunque regolarizzare, per maggiore tranquillità, la propria posizione mediante la presentazione di una [dichiarazione integrativa](#) su modello conforme a quello originale.

## **VIOLAZIONI SOSTANZIALI**

Errori e omissioni relativi alle dichiarazioni che incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo ovvero ostacolano una attività di accertamento. Possono essere regolarizzati presentando una [dichiarazione integrativa](#) entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo. Entro lo stesso termine deve essere eseguito il pagamento del tributo o del maggior tributo dovuto, dei relativi interessi (calcolati al [tasso legale](#) annuo con maturazione giorno per giorno) e della sanzione ridotta ad un quinto del minimo previsto.

Fonte principale: Agenzia delle Entrate

**N.B.**:Le lettere con il punto si riferisce alla voce.